

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 13306 del 18 novembre 1994;

Visto il decreto 22 giugno 1994, applicativo dell'art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;

Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001 che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;

Visto il regolamento CE n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 che attua la direttiva n. 2000/75/CE;

Visto il regolamento CE n. 123/2009 della Commissione datato 10 febbraio 2009, recante modifica del regolamento CE n. 1266/2007;

Visto il proprio decreto n. 1091 del 9 giugno 2009, con cui si è proceduto a revocare la "Zona infetta da Blue Tongue sierotipo 8", istituita a seguito delle positività sierologiche accertate in due aziende sentinella site nei comuni di Acate e Vittoria, ed a dichiarare contestualmente "Zona di sorveglianza da Blue Tongue sierotipo 8" i territori dei comuni di Acate, Comiso, Ragusa, Vittoria, Monterosso Almo, Chiamonte Gulfi, Santa Croce Camerina, Licodia Eubea, Mazzarrone, Caltagirone, Grammichele, Gela e Niscemi, in cui adottare misure precauzionali urgenti per scongiurare l'eventuale diffusione del virus;

Vista la nota prot. n. 1029 del 9 maggio 2011, con cui il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa chiede la revoca dei provvedimenti adottati, considerato che, dal mese di febbraio 2009, non è stata rilevata in provincia di Ragusa alcuna circolazione virale relativa al sierotipo 8 del virus Blue Tongue;

Considerato che i controlli per l'attuazione del piano di sorveglianza sierologica effettuati nelle aziende sentinella ricadenti nell'ambito della zona di sorveglianza, dal mese di febbraio 2009 al mese di aprile 2011, non hanno evidenziato alcun accertamento del virus Blue Tongue sierotipo 8;

Ritenuto di dovere intervenire per revocare la zona di sorveglianza, istituita con il sopracitato decreto n. 1091 del 9 giugno 2009, e per consentire la movimentazione degli animali appartenenti alle specie BT sensibili a norma del regolamento CE n. 1266/2007 della

Commissione del 26 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi espressi in premessa, il proprio decreto n. 1091 del 9 giugno 2009 è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e notificato al Ministero della salute, al Centro di riferimento nazionale per le malattie esotiche (CESME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise di Teramo, ed agli Uffici territoriali di governo di Ragusa, Caltanissetta e Catania.

Palermo, 20 maggio 2011.

BORSELLINO

(2011.21.1621)118

DECRETO 27 maggio 2011.

Approvazione della dotazione organica dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" nonché il D.P.Reg. 11 maggio 2000 "Piano sanitario regionale 2000/2002, per quanto ancora applicabili;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed, in particolare, gli artt. 6, 30, 33, 34 e 34 bis;

Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il D.P.C.M. 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni ed università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 517/1999. Intesa ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione del lavoro;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" che, all'art. 8, ha previsto l'istituzione delle aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) nel numero massimo di nove e delle Aziende ospedaliere (A.O.) di riferimento regionale nel numero massimo di tre ivi identificate unitamente ai rispettivi ambiti territoriali di riferimento ed alla loro corrispondenza con le aziende contestualmente soppresse, congiuntamente alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione (A.R.N.A.S.) ed alle aziende ospedaliere universitarie;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. c), della citata legge regionale n. 5/09, la dotazione organica complessiva delle aziende del servizio sanitario regionale è sottoposta al controllo dell'Assessorato regionale della salute;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, l'art. 2, comma 71 e seguenti, ai sensi del quale, gli enti del servizio sanitario nazionale, per il triennio 2010/2012, devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, adottando le misure necessarie a garantire che le spese del personale - a lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive - non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella legge 30 luglio 2010, n. 122 ed, in particolare l'art. 11 comma 1;

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il nuovo Patto per la salute per il triennio 2010/2012;

Rilevato che le aziende sanitarie sono tenute al rispetto degli standard di personale che saranno individuati, per costo medio, posti letto e popolazione assistita, in base ai criteri stabiliti con intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2006, n. 131, da stipulare in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il supporto della struttura tecnica di monitoraggio di cui all'art. 3, comma 2, dello stesso Patto per la salute;

Visto il decreto n. 1147 del 15 giugno 2009, con il quale sono emanate le prime direttive relative alla rideterminazione in diminuzione delle dotazioni organiche per effetto del blocco parziale del turn-over imposto dal Piano di rientro ed alla conseguente rideterminazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, previo confronto a livello regionale con le OO.SS. della dirigenza e del comparto sanità ai fini dell'emanazione delle linee di indirizzo;

Visto il decreto n. 1150/09 del 15 giugno 2009 "Indirizzi e criteri per il riordino, la rifunzionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regionale. Procedure e modalità di controllo gestionale";

Visto il decreto n. 3127/09 del 23 dicembre 2009 e le allegate linee di indirizzo per la rideterminazione dei fondi contrattuali oggetto d'intesa con le OO.SS. delle tre aree contrattuali, emanate a parziale integrazione e modifica di quelle di cui al precedente decreto n. 1789/09 del 4 settembre 2009;

Visto il decreto n. 645/10 del 4 marzo 2010 di approvazione del Protocollo di Intesa tra la Regione siciliana, Assessorato della sanità e l'Università degli studi di Catania, stipulato in data 12 agosto 2009, come risultante dalla

modifica apportata dall'integrazione dell'11/17 febbraio 2010, nonché il decreto n. 739/11 del 22 aprile 2011 con il quale è stata approvata l'integrazione all'allegato "A" del summenzionato Protocollo d'intesa;

Visto il decreto n. 736 del 12 marzo 2010 con il quale è stato approvato l'allegato documento "Linee guida per l'adozione dell'atto aziendale";

Visto il decreto n. 1382/10 del 25 maggio 2010, di approvazione del piano di riordino dei posti letto dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania;

Visto il decreto n. 1868/10 del 22 luglio 2010, con il quale, tra l'altro, sono state approvate le linee di indirizzo regionali per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie della Regione siciliana e relativi allegati parti integranti dello stesso decreto ed, in particolare, l'allegato 2, ove per ciascuna azienda sono indicati il numero di posti letto rimodulati al 2009, il numero complessivo di unità di personale della dotazione organica ed i relativi tetti di spesa per gli anni 2010 e 2011;

Visto il decreto n. 2349/10 del 28 settembre 2010 con il quale è stato approvato l'atto aziendale dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, nel testo modificato a seguito delle indicazioni assessoriali richiamate nelle premesse dello stesso decreto ed alle condizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 330 del 21 settembre 2010;

Vista la deliberazione n. 357 del 24 marzo 2011, avente ad oggetto la determinazione della dotazione organica dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, pervenuta in allegato alla nota n. 19497 del 25 marzo 2011;

Vista la nota n. 39440 del 3 maggio 2011, con la quale il dipartimento regionale per la pianificazione strategica ha rappresentato che, in sede di controllo previsto dal citato art. 16 della legge regionale n. 5/09, ha invitato la predetta Azienda O.U. a rimodulare la propria dotazione organica e che il direttore generale della stessa, con prot. n. 24267 dell'11 aprile 2011, ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui alla precedente nota dipartimentale prot. n. 32250 del 6 aprile 2011, allegando altresì le tabelle riepilogative della dotazione organica, così come riformulate sulla base dei rilievi sollevati;

Rilevato che, nel corso della fase istruttoria è emersa la necessità di riparametrare il numero complessivo di personale in dotazione organica ed il relativo tetto di spesa per un corrispondente ammontare, tenendo conto della decurtazione di quindici posti letto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura (S.P.D.C.) che, se pur allocato presso l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, afferisce al dipartimento di salute mentale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania, frattanto autorizzata ad implementare di 30 unità la propria dotazione organica;

Rilevato che, in esito alla predetta decurtazione dei posti letto, la dotazione organica dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele si attesta a n. 3270 unità di personale (in luogo delle originarie 3300 previste dall'allegato 2 del citato decreto n. 1868/10), con correlativa riparametrazione del corrispondente tetto di spesa, al fine di non compromettere l'equilibrio complessivo del sistema;

Rilevato che, con riferimento al profilo professionale della dirigenza medica e degli infermieri professionali, la dotazione organica, così come riproposta, continua a registrare uno scostamento rispetto al risultato massimo,

ancorché, tendenziale previsto dalle summenzionate linee di indirizzo regionali di cui al decreto n. 1868/10, e che, per tale ragione si rende necessario per i suddetti profili il blocco parziale del turn-over nei termini previsti dallo stesso decreto fino al riassorbimento dello scostamento;

Rilevato, altresì, che, con riferimento al profilo professionale degli operatori socio-sanitari – nonostante per questi ultimi l'azienda O.U. abbia assunto l'impegno ad istituire ulteriori posti mediante trasformazione, previa riqualificazione, di un numero corrispondente di posti di ausiliario specializzato – sussiste un disallineamento in difetto rispetto a quanto stabilito dalle linee di indirizzo regionali di cui al predetto decreto n. 1868/10, tale da rendersi necessaria nei termini di cui allo stesso decreto una modifica qualitativa parziale della dotazione organica, al fine del relativo riequilibrio;

Ritenuto, per ciò che concerne la composizione delle strutture di ruolo sanitario, che l'azienda O.U., a seguito dell'individuazione delle unità operative semplici di concerto con l'Università, proceda nel rispetto delle indicazioni previste al punto 34 delle linee guida per l'adozione dell'atto aziendale, approvate con il summenzionato decreto n. 736/10;

Rilevato che la dotazione organica dell'azienda O.U. Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, in esito al controllo effettuato dal dipartimento per la pianificazione strategica, è coerente con le linee di indirizzo approvate con il summenzionato decreto n. 1868/10, fermo restando il rispetto del numero complessivo dei posti e del tetto di spesa previsti dall'allegato 2 del medesimo decreto – come rideterminati sulla base delle modifiche intervenute nel corso del procedimento istruttorio – che costituiscono limite invalicabile ed inderogabile, nonché della previsione del blocco parziale del turn-over per i profili della dirigenza medica e degli infermieri professionali nella misura del 50%, fino al raggiungimento dello standard massimo determinato dalle predette linee di indirizzo, e con la raccomandazione dell'osservanza delle indicazioni previste al punto 34 delle linee guida per l'adozione dell'atto aziendale di cui al citato decreto n. 736/10;

Vista la nota assessoriale prot. n. 41169 del 9 maggio 2011, che ha condiviso le superiori considerazioni e con la quale, tra l'altro, è stata trasmessa alla Giunta regionale, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 4 del D.P.Reg. n. 70/79, la dotazione organica, unitamente alla deliberazione n. 357/2011 ed ai relativi allegati, riformulati a seguito delle indicazioni assessoriali, e alla corrispondenza intrattenuta con l'azienda O.U.;

Considerato che con la predetta nota assessoriale è stato chiesto alla Giunta regionale di esprimere parere positivo sulla dotazione organica dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, nei termini sopra rappresentati in esito al controllo effettuato dal dipartimento per la pianificazione strategica;

Vista la deliberazione n. 149 del 20 maggio 2011 con la quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P.Reg. n. 70/79, ha espresso parere positivo sulla dotazione organica dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, in conformità alla proposta formulata con la citata nota assessoriale prot. n. 41169 del 9 maggio 2011;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione organica dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania a seguito del parere vincolante reso dalla Giunta regionale con la summenzionata deliberazione;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 149 del 20 maggio 2011, la dotazione organica dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania è approvata nel testo dell'atto deliberativo n. 357/2011, riformulato in esito alle indicazioni assessoriali, fermo restando il rispetto del numero complessivo dei posti, pari a n. 3270, e del tetto di spesa fissati dall'allegato 2 del decreto n. 1868/10 – come rideterminati sulla base delle modifiche descritte in premessa – che costituiscono limite invalicabile ed inderogabile, nonché della previsione del blocco parziale del turn-over per i profili della dirigenza medica e degli infermieri professionali nella misura del 50%, fino al raggiungimento dello standard massimo determinato dalle richiamate linee di indirizzo regionali, e con la raccomandazione dell'osservanza delle indicazioni contenute al punto 34 delle linee guida per l'adozione dell'atto aziendale di cui al citato decreto n. 736/10.

Art. 2

È fatto obbligo all'azienda ospedaliera universitaria di provvedere, con nuovo atto deliberativo, alla definitiva adozione della dotazione organica di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 27 maggio 2011.

RUSSO

(2011.23.1694)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 maggio 2011.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di San Cipirello.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 19 del D.P.R. n. 327/01;

Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il decreto n. 445/D.R.U. del 21 maggio 2007, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di San Cipirello;

Visto il foglio prot. n. 12651 del 17 settembre 2010, con il quale è stata trasmessa la documentazione inerente la variante relativa al cambio di destinazione d'uso di